

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## DECRETO 1 marzo 2011

Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalita'. (11A04187)

## IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice della strada»;

Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-bis, ottavo periodo, del codice della strada, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che, tra l'altro, ha previsto che ai fini del conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore di cui al comma 1-bis dello stesso art. 116, il candidato che abbia superato la prova di controllo delle cognizioni deve altresì sostenere, previa idonea attivita' di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore;

Visto il comma 2 del citato art. 17 della predetta legge n. 120 del 2010, che prevede che le disposizioni relative alla prova pratica del ciclomotore siano applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2011;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che posticipa al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini dei

provvedimenti di cui alla tabella 1, tra cui e' ricompreso quello di cui al predetto art. 17, comma 2, legge n. 120 del 2010;

Visto l'art. 2, comma 1-quater, della predetta legge n. 10 del 2011, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la data del 31 marzo 2011, la disciplina delle modalita' e delle procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni, nonche' la validita' di tale autorizzazione e le modalita' dell'esercitazione stessa, almeno in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 122, commi da 2 a 6, del codice della strada ed anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, dello stesso codice della strada, che - tra l'altro - vieta al minore conducente di un ciclomotore il trasporto di un passeggero;

Ritenuto di dover esercitare la predetta deroga al fine di consentire al minore titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore di avere accanto una persona in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, purché le caratteristiche costruttive del veicolo lo consentano ed il posto del passeggero sia a fianco a quello del conducente;

Considerato che il citato art. 2, comma 1-quater, della legge n. 10 del 2011, prevede, altresì, che nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia stabilito che la

prova  
pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia  
trascorso  
un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione ad  
esercitarsi  
alla guida, che tra una prova d'esame sostenuta con esito  
sfavorevole  
ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che  
nel  
limite di validita' dell'autorizzazione sia consentito ripetere  
una  
volta soltanto la prova pratica di guida;

Visti inoltre gli articoli 122 e 180 del codice della  
strada,

rispettivamente in materia di esercitazioni alla guida del  
candidato

al conseguimento di una patente di guida e di possesso dei  
documenti

di circolazione e di guida;

Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e  
del

Consiglio del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli  
a

motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE  
del

Consiglio, ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, lettera a)  
e

paragrafo 3, lettera a), relativi alla classificazione  
dei

ciclomotori a due (L 1e) o tre ruote (L 2e) e dei quadricli  
leggeri

(L6e);

Visti il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,  
recante

«Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo», pubblicato  
nella

Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, s. o., ed il  
decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2005,  
recante

«Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e  
delle

tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'art. 1, comma  
300,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311», pubblicato nella  
Gazzetta



Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive  
modificazioni  
ed integrazioni, recante «Misure urgenti e straordinarie per  
i  
servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e  
dei  
trasporti in concessione del Ministero dei trasporti», ed  
in  
particolare la tabella 3;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

Conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del  
ciclomotore

1. I soggetti di cui all'art. 116, commi 1-bis ed 1-ter,  
conseguono  
il certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore, di cui  
al  
predetto comma 1-bis, a seguito di superamento di una prova  
di  
controllo delle cognizioni e, successivamente, di una prova  
pratica  
di guida del ciclomotore.

2. L'istanza di conseguimento del certificato di idoneita'  
alla  
guida del ciclomotore e' presentata ad un Ufficio  
motorizzazione  
civile a firma del candidato nonche', se quest'ultimo e'  
minorenne,  
del tutore.

3. All'istanza di conseguimento del certificato di idoneita'  
alla  
guida del ciclomotore, sono allegate le attestazioni di  
pagamento  
degli importi prescritti dal decreto del Ministro delle finanze  
del  
20 agosto 1992, come aggiornati da ultimo dal decreto del  
Ministro

dell'economia e delle finanze 24 maggio 2005, e dalla tabella  
3  
allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, in  
materia  
rispettivamente di tariffa di imposta di bollo e di tariffe per  
le  
operazioni di motorizzazione, nonche' il certificato rilasciato  
da  
uno dei medici di cui all'art. 119 del codice della  
strada,  
attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici  
prescritti  
dall'art. 116, comma 1-quater, dello stesso codice.

## Art. 2

### Autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore

1. Al superamento della prova di controllo delle cognizioni  
e'  
rilasciata al candidato un'autorizzazione per esercitarsi alla  
guida  
di un ciclomotore.

2. Il candidato titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1  
non  
puo' sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore prima  
che  
sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.

3. Tale autorizzazione ha validita' di sei mesi, nei quali  
il  
candidato puo' sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore  
al  
massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese  
l'una  
dall'altra. L'autorizzazione e' ritirata dall'esaminatore  
all'esito  
negativo della seconda prova pratica di guida.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida del ciclomotore  
e'  
annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di  
cui  
all'art. 225, comma 1, lettera c), del Codice della strada, anche

ai  
fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto  
il  
territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico  
con  
l'anagrafe stessa.

### Art. 3

#### Modalita' di esercitazione alla guida del ciclomotore

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, consente  
al  
candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine  
di  
conseguire un'idonea formazione, almeno conforme ai contenuti  
della  
prova pratica di guida del ciclomotore. L'adeguata formazione  
e'  
dichiarata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.  
445,  
dal candidato ovvero, se questi e' minorenne, dal tutore.

2. Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote sono consentite  
in  
luoghi poco frequentati. Non si applicano le disposizioni del  
comma

3.

3. Il candidato che si esercita su ciclomotori diversi da quelli  
di  
cui al comma 2, omologati per il trasporto di un passeggero a  
fianco  
del conducente, ivi compresi i quadricicli leggeri, deve avere  
a  
bordo, in funzione di istruttore, persona di eta' non superiore  
a  
sessantacinque anni, titolare di patente almeno di categoria B da  
non  
meno di dieci anni. L'istruttore vigila sulla marcia del  
veicolo,  
intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di  
necessita'.

4. I ciclomotori di cui al comma 3, per le esercitazioni e la



prova  
pratica di guida devono essere muniti di appositi  
contrassegni  
recanti la lettera alfabetica «P», le cui caratteristiche e  
modalita'  
di applicazione sono conformi a quanto previsto con riferimento  
al  
contrassegno di cui all'art. 122, comma 4, del codice della strada.

5. Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma  
2,  
si applicano le sanzioni di cui all'art. 122, comma 8,  
ultimo  
periodo, del codice della strada.

6. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida di un ciclomotore  
ai  
sensi del comma 3, qualora il candidato guida senza  
l'autorizzazione  
di cui all'art. 2, comma 1, ma avendo al suo fianco, in funzione  
di  
istruttore, persona munita di patente di guida ai sensi del  
predetto  
comma 3, si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 7,  
del  
codice della strada. La medesima sanzione si applica anche  
alla  
persona che funge da istruttore.

7. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida di un ciclomotore  
ai  
sensi del comma 3, qualora il candidato titolare  
dell'autorizzazione  
di cui all'art. 2, comma 1, guida senza avere al suo fianco,  
in  
funzione di istruttore, persona provvista di patente ai sensi  
del  
medesimo comma 3, si applicano le sanzioni di cui all'art. 122,  
comma  
8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

8. Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma  
4,  
si applicano le sanzioni di cui all'art. 122, comma 9, del  
codice  
della strada.

## Art. 4

Possesso dei documenti nelle esercitazioni alla guida del ciclomotore

1. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore che, titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, si eserciti alla guida, deve avere con se' detta autorizzazione, nonche' un documento personale di riconoscimento.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, la persona che funge da istruttore deve avere con se' la patente di guida prescritta.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 180, comma 7, secondo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 180, comma 8, del codice della strada.

## Art. 5

### Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° aprile 2011 e sono applicabili alle istanze di conseguimento del certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore presentate a decorrere dalla medesima data.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011



Il Ministro:

Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011  
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  
del  
territorio, registro n. 2, foglio n. 67

31.03.2011

Istituto Poligrafico e Zecca  
dello Stato

12:29:53